

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEL "SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADALE REGIONALE" NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI DI CUI ALLA DGR CAMPANIA 304/2018.

Quesiti riscontrati alla data del 27 agosto 2018

Quesito n. 1 - Testo pervenuto

VISTO il Capitolato tecnico e prestazionale di gara, che al par. 4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, riporta quanto segue: "Le attività di cui ai punti 1) e 2) del punto 4. si caratterizzano come servizi, mentre le attività da 3) a 6) si caratterizzano come lavori, e precisamente: le attività sub 3) e sub 4) rientrano nella categoria speciale "OS 10: segnaletica stradale non luminosa", mentre le attività sub 5) e sub 6) rientrano nella categoria generale "OG 3: strade [...] e relative opere complementari"

CONSIDERATO che il par. 9.4, punto B. "Contratti analoghi a quelli oggetto del presente appalto" del Disciplinare, chiede al concorrente di aver eseguito, o in corso di esecuzione, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto del lotto di gara al quale si intende partecipare, per un importo complessivo non inferiore al 40% (quaranta per cento) al valore del singolo lotto a base di gara per cui si concorre.

SI CHIEDE

se l'importo dei servizi analoghi è da riferirsi alle attività che si caratterizzano come servizi oppure a quelle si caratterizzano come lavori di categoria OG3 e OS10?

Risposta al quesito n. 1

Il requisito di capacità tecnico – professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del Codice, come previsto all'art. 9, comma 9.4, lett. B "Contratti analoghi a quelli oggetto del presente appalto" del disciplinare di gara, è riferito ai servizi. Pertanto, l'importo dei servizi analoghi, è da riferirsi esclusivamente alle attività che si caratterizzano come servizi.

Quesito n. 2 - Testo pervenuto

L'art. 9.4 del Disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica-professionale ai sensi dell'art. 83, comma 6, del Codice", alla lett. B, prescrive:

B. Contratti analoghi a quelli oggetto del presente appalto.

- Aver eseguito, o in corso di esecuzione, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2017, 2016, 2015), regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto del lotto di gara al quale si intende partecipare, per un importo complessivo non inferiore al 40% (quaranta per cento) al valore del singolo lotto a base di gara per cui si concorre, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

1. SI CHIEDE

di chiarire il concetto di analogia dei servizi e cioè se è corretto intendere analoghi i servizi descritti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale. Si chiede quindi di confermare che l'importo complessivo non inferiore al 40% del lotto debba essere stato maturato nell'ambito di contratti di appalto comprendenti almeno, nel medesimo contratto, tutti i servizi oggetto della procedura in oggetto, come descritti nel Capitolato (Monitoraggio quotidiano delle condizioni della strada, Pulizia della carreggiata stradale e delle aree scoperte di pertinenza, Manutenzione della segnaletica orizzontale esistente, Manutenzione della segnaletica verticale e complementare esistente, Manutenzione del confine di proprietà della strada, Manutenzione della pavimentazione stradale).

2. SI CHIEDE

inoltre conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, il 40% sia da calcolare sulla somma degli importi a base di gara del singolo lotto.

3. SI CHIEDE

infine di chiarire se il concorrente debba possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la qualificazione e l'effettuazione del servizio di Pulizia della carreggiata stradale e delle aree scoperte di pertinenza, pavimentate o non, presenti a margine della strada e non affidate in concessione.

Risposta al quesito n. 2

1. Si precisa che il requisito di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del Codice, come previsto all'art. 9, comma 9.4, lett. B "Contratti analoghi a quelli oggetto del presente appalto" del disciplinare di gara, può essere conseguito mediante più contratti, **nei quali non devono essere necessariamente compresenti i servizi oggetto della procedura di gara**. Si veda al riguardo anche la risposta al quesito n. 1.
2. Si precisa che, in caso di partecipazione a più lotti di gara, ai fini della partecipazione è sufficiente il possesso del requisito di cui all'art. 9, comma 9.4, lett. B del disciplinare di gara, con riferimento al lotto di valore economico maggiore. Pertanto, nel caso di partecipazione a più lotti, occorre aver conseguito "contratti analoghi" pari al 40% dell'importo a base di gara del lotto di valore economico maggiore. Ai fini dell'aggiudicazione, invece, come previsto all'art.9, comma 9.5 del disciplinare di gara, il suddetto requisito deve essere posseduto come somma dei requisiti richiesti per ogni singolo lotto aggiudicato.
3. NO, il concorrente non deve possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Quesito n. 3 - Testo pervenuto

SI CHIEDE

di specificare per ogni singolo lotto la categoria e la classifica SOA richiesta per ogni singola lavorazione prevista (OG3-OS10) con indicazione della categoria prevalente e di quella subappaltabile e/o scorporabile, in quanto non si evince né dal bando né dal disciplinare di gara. Ciò al fine di verificare con esattezza il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti all'art. 9 comma 9.4 lettera C del disciplinare di gara.

Risposta al quesito n. 3

Si precisa che con riferimento al requisito di capacità tecnica-professionale di cui all'art. 9, comma 9.4 lettera C del disciplinare di gara, la classifica SOA richiesta per ogni singolo lotto e per le lavorazioni previste (OG3-OS10), sulla base degli importi dettagliati al punto 8 del Progetto ex art. 23, commi 14 e 15, del Codice, ricompreso nella documentazione di gara, è riportata nella seguente tabella:

	Categori a OG3	Categori a OS10
Lotto	Classifica SOA	Classifica SOA
1	II	II
2	III	III
3	III	III
4	II	II
5	II	II

I lavori, ad eccezione del lotto 3, sulla base degli importi dettagliati al punto 8 del suddetto Progetto ex art. 23, commi 14 e 15, del Codice, sono equamente divisi tra le categorie OG3 e OS10, pertanto entrambi prevalenti (art. 3, comma 1, lett. oo-bis del Codice); in quanto prevalenti, esse sono non scorporabili (art. 3, comma 1, lett. oo-ter del Codice).

Per il lotto 3, invece, la parte di lavori di categoria OG3 è prevalente rispetto a quella di categoria OS10 che è scorporabile in quanto di importo superiore a 150.000 euro (art. 3, comma 1, lett. oo-ter del Codice).

Il subappalto, fermo restando quanto previsto all'art. 6 del disciplinare di gara, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all' art. 105 del Codice, come previsto dall'art. 9

Quesito n. 4 - Testo pervenuto

Al punto 4 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, si richiede che il piano esecutivo delle attività, definito con l'Ente Committente a partire dal programma delle attività presentato in sede di gara, preveda le modalità di recupero, in un trimestre successivo, delle attività eventualmente non svolte per cause di forza maggiore all'interno di un trimestre.

Nel medesimo punto 4, all'ultimo comma, si riporta che "i pagamenti delle spettanze contrattuali saranno condizionati al rispetto, da parte dell'Appaltatore, del piano esecutivo delle lavorazioni, fatti salvi i casi di inottemperanza dovuti a cause di forza maggiore."

SI CHIEDE

di chiarire, nel caso in cui ricorra la circostanza di dover recuperare attività non eseguite per cause di forza maggiore e comunque non imputabili all'appaltatore, all'interno di un trimestre, con conseguente mancato rispetto del piano esecutivo delle lavorazioni, come si modifica la disciplina dei pagamenti relativi a detto trimestre?

Risposta al quesito n. 4

Laddove, in un trimestre, alcune attività contrattuali non siano state eseguite per cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore, come documentato all'Ente Committente, le stesse dovranno essere recuperate nel trimestre successivo, tramite aggiornamento del piano esecutivo delle attività predisposto dall'appaltatore di concerto con l'Ente Committente. Per il trimestre, oggetto della predetta circostanza, non è modificata la disciplina dei pagamenti allo stesso relativi.

Quesito n. 5 - Testo pervenuto

SI CHIEDE

1. In caso di partecipazione in ATI può la stessa costituirsi con la ditta XX che eseguirà i lavori e l'altra ditta YY i servizi;
2. Sempre in caso di ATI è possibile una costituzione con tre imprese di cui una ha la OG3 l'altra l'OS10 mentre i servizi vengono svolti da una terza impresa;
3. Se partecipa un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, fermo restando che i requisiti di cui all'art. 8 del disciplinare di gara devono essere posseduti dal consorzio e consorziate designate, per i requisiti di cui all'art. 9, comma 9.3, lettera A) può essere dimostrato dalla consorzata designata esecutrice e non necessariamente dal consorzio così come previsto per gli altri punti comma 9.4 lettera B) e C).

Risposta al quesito n. 5

1. Si precisa che ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice è ammesso sia il raggruppamento di tipo verticale che quello di tipo orizzontale.
2. Si precisa che questo tipo di costituzione tra imprese è consentito nel caso di ATI di tipo verticale.
3. No. Nel caso di Consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito di idoneità professionale, di cui all'art. 9, comma 9.3, lettera A) del disciplinare di gara, deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutrici, come previsto all'art. 10, comma 10.4, del disciplinare di gara.

Quesito n. 6 - Testo pervenuto

Con riferimento all'art. 9.4 del disciplinare di gara il quale prescrive "aver eseguito, o in corso di esecuzione, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea (2017-2016-2015), regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto del lotto di gara al quale si intende partecipare, per un importo complessivo non inferiore al 40% del valore del singolo lotto a base di gara per cui si concorre, al netto di IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

SI CHIEDE

1. Se per servizi analoghi possono essere presi in considerazione anche i lavori di manutenzione stradale in generale, comprendente tra l'altro anche lavori di pulizia stradale, raccolta di rifiuti abbandonati, taglio erba, ripristino di buche sulla carreggiata, rifacimento di muretti e/o altre pertinenze stradali, stesura di conglomerati bituminosi, in via generale tutto ciò che riguarda il ripristino delle condizioni di viabilità e di decoro urbano.
2. Conferma se l'importo del 40% è al netto oltre che dell'IVA anche degli oneri previdenziali e assistenziali come riportato nel punto B, in caso di risposta affermativa, gli oneri assistenziali e previdenziali vanno considerati su tutto l'importo della manodopera prevista per i 18 mesi oppure esclusivamente sull'importo previsto al punto 3.9 del disciplinare?
Nello specifico e prendendo ad esempio il lotto 3 – Caserta, il valore sul quale calcolare il 40% relativo al requisito di cui al punto 9.4.B, è pari ad euro 17.581.750?
3. Per la dimostrazione del requisito di cui all'art. 9.4 del disciplinare, relativamente a quanto riportato a pag. 17 "ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora ultimati entro tale data; in tale ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte" si chiede conferma se, per lavori ancora in corso di esecuzione, per la dimostrazione del 40%, oltre al triennio 2015-2016-2017, possono essere presi in considerazione anche lavori in corso di esecuzione, regolarmente eseguiti fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte, quindi lavori svolti a tutto il 31/08/2018.

Risposta al quesito n. 6

1. Sì, se trattasi di lavori che contrattualmente afferiscono a progetti di manutenzione stradale e comprendono gli interventi elencati al punto 1 del presente quesito. No, nel caso riguardano lavori che contrattualmente afferiscono a progetti di nuove infrastrutture.
2. Si conferma che l'importo del 40% (quaranta per cento) va calcolato sul valore del singolo lotto a base di gara per cui si concorre, come indicati all'art. 3, comma 3.8, del disciplinare di gara. Pertanto, prendendo ad esempio il lotto 3 – Caserta, si precisa che il valore sul quale calcolare il 40% relativo al requisito di cui all'art. 9, comma 9.4. lett. B, del disciplinare di gara è pari ad euro 17.581.750. Tale importo è sì al netto di IVA ma comprensivo però degli oneri per la sicurezza, (le parole oneri assistenziali e previdenziali sono un refuso).
3. Si conferma quanto previsto all'art. 9, comma 9.4. lett. B, del disciplinare di gara. Ai fini della dimostrazione del requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora ultimati entro l'esercizio finanziario 2017; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte (ovvero il 03.09.2018). Si ribadisce quanto precisato sia al quesito n. 1 che al presente quesito n. 6, risposta.

Quesito n. 7 - Testo pervenuto

Considerato e visto il Capitolato tecnico e prestazionale di gara, che al par. 4.2.2. SEDI DI NUCLEI E CENTRI DI MANUTENZIONE riporta che la Regione Campania metterà a disposizione dell'Appaltatore di ciascun lotto di gara, a titolo di comodato d'uso gratuito, una sede per la logistica delle attività oggetto della procedura di gara. Mentre il reperimento di ulteriori sedi è a carico dell'Appaltatore.

SI CHIEDE

se la Regione Campania può mettere a disposizione ulteriori sedi, quali anche l'utilizzo delle case cantoniere presenti sull'intera regione.

Risposta al quesito n. 7

Fermo restando che si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico e prestazionale di gara in ordine all'impegno della Regione Campania di mettere a disposizione dell'Appaltatore, a titolo di comodato d'uso gratuito, una sede per ciascun lotto di gara, non si tralascerà a riguardo di intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche con riferimento alle case cantoniere già attualmente di Anas e Province, al fine di implementare il numero delle sedi utilizzabili.

Quesito n. 8 - Testo pervenuto

Dovendo partecipare come mandante per la cat. OS10, in un Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo VERTICALE, e non essendo specificati gli importi di entrambe le categorie OG3 e OS10.

SI CHIEDE

se è possibile partecipare con le seguenti quote OS10 Quota 49,00% e OG3 Quota 51,00%.

Risposta al quesito n. 8

Si riportano di seguito, per ciascun lotto di gara, le quote espresse in percentuale per le categorie di lavori OG3 e OS10.

Si precisa, in ogni caso, che gli importi delle predette categorie di lavori sono indicati al punto 8 - Articolazione dei costi in lotti di gara – del progetto (ex art. 23 del D.Lgs 50/2016) allegato agli atti di gara:

Lotto	Lavori OG3	Lavori OS10
1	50,00 %	50,00 %
2	50,00 %	50,00 %
3	63,38 %	36,62 %
4	50,00 %	50,00 %
5	50,00 %	50,00 %

Quesito n. 9 - Testo pervenuto

SI CHIEDE

1. In caso di partecipazione in ATI può la stessa costituirsi in associazione con una ditta che eseguirà parte dei servizi.
2. Sempre in caso di ATI è possibile avvalersi di una impresa che possiede i requisiti in servizi.

Risposta al quesito n. 9

1. Si veda al riguardo quanto riportato nella risposta al quesito n. 5.
2. Sì, nel rispetto di quanto previsto dall'art 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 11 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 10 - Testo pervenuto

1. Premesso

che il Capitolato tecnico e prestazionale di gara al Paragrafo "4.1 – Il modello organizzativo del servizio di manutenzione integrata della rete stradale regionale" prevede testualmente che "(...), l'esatta individuazione dei tronchi elementari, dell'estensione di circa 100 Km ciascuno, sarà effettuata di concerto tra l'Ente Committente e l'Aggiudicatario. (...). Nell'ambito della propria autonomia gestionale ed operativa, è facoltà del Concorrente proporre un modello organizzativo diversamente strutturato, motivando adeguatamente le proprie scelte in considerazione degli obiettivi di efficienza, efficacia e sicurezza nell'esecuzione degli interventi e dimostrando di poter eseguire correttamente, con esso, tutte le attività oggetto di affidamento (...).";

che il medesimo Capitolato tecnico e prestazionale di gara al Paragrafo "4.2.2 – Sedi dei Nuclei e dei Centri di manutenzione" stabilisce che "E' possibile che una stessa sede ospiti sia le funzioni di Nucleo che quelle di Centro di un medesimo Lotto di gara, a condizione che abbia le caratteristiche dimensionali adeguate per assolvere ad entrambe le funzioni. Analogamente, è possibile che una stessa sede ospiti più di un Nucleo dello stesso Lotto di gara, alle medesime condizioni.";

che alla riduzione del numero delle sedi di Nucleo e di Centro non può corrispondere una riduzione del numero di addetti impiegati presso gli stessi, né una riduzione ai automezzi ed attrezzature minimi necessari, nel rispetto delle caratteristiche e dimensioni previste dalla documentazione di gara e senza che tale riduzione costituisca una miglioria che possa dare luogo ad attribuzione di un maggiore punteggio in sede di valutazione della Relazione di Offerta Tecnica;

SI CHIEDE

di confermare la interpretazione del Capitolato tecnico e prestazionale di gara secondo la quale è possibile acquisire per ogni singolo Lotto, oltre alla sede messa a disposizione dell'Appaltatore da parte della Regione Campania, due sedi - una avente funzione di Nucleo di manutenzione e Centro di manutenzione, l'altra avente funzione di Centro di manutenzione - venendosi così a costituire una struttura per singolo Lotto che prevede tre Nuclei di manutenzione ed un Centro di manutenzione, rispettando, nel loro complesso, le caratteristiche specifiche previste dalla documentazione di gara.

2. Premesso

che il Capitolato tecnico e prestazionale di gara al Paragrafo "4.1 – Il modello organizzativo del servizio di manutenzione integrata della rete stradale regionale" prevede "il numero minimo inderogabile di addetti da assumere" per ciascun Lotto, sulla base della ripartizione in Squadre per ciascun Nucleo di manutenzione e Centro di manutenzione, così come riportato nella tabella di cui al citato Paragrafo 4.1. Considerato quanto previsto dal Paragrafo "3 – Oggetto dell'appalto".

SI CHIEDE

di approvare l'interpretazione del Capitolato tecnico e prestazionale di gara secondo la quale eventuali assenze temporanee di personale, riferibili alle figure di operai, capi squadra e sorveglianti dei Nuclei di manutenzione e/o Centri di manutenzione, tali da non incidere sulla corretta esecuzione dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dal citato Paragrafo "3 – Oggetto dell'appalto", nonché da tutta la documentazione di gara, non comportano l'obbligo di procedere all'assunzione, anche temporanea, di ulteriori lavoratori per le assenze sopra indicate.

3. Premesso

che il Capitolato tecnico e prestazionale di gara al Paragrafo "11 – Modalità di pagamento" prevede che "Potrà essere concessa una anticipazione nella misura massima del 10 % del valore dell'aggiudicazione contrattuale (...)" al verificarsi di specifiche condizioni. Considerato che la misura dell'anticipazione pari al 10% è stata obliterata dall'art. 24 del Decreto Correttivo n. 56/2017 che novellando l'art. 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/2016, attualmente prevede che "Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (...)"

SI CHIEDE

di sapere se la misura dell'anticipazione stabilita nel 10 % sia imputabile ad un mero errore mentre l'importo dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore sarà pari al 20 %, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Risposta al quesito n. 10

1. Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico e prestazionale di gara al punto 4.1 – Il modello organizzativo del servizio di manutenzione integrata della rete stradale regionale, che prevede la facoltà del Concorrente di proporre un modello organizzativo diversamente strutturato, motivando adeguatamente le proprie scelte in considerazione degli obiettivi di efficienza, efficacia e sicurezza nell'esecuzione degli interventi e dimostrando di poter eseguire correttamente, con esso, tutte le attività oggetto di affidamento nel rispetto dei requisiti specifici di cui al punto 3 – Oggetto dell'Appalto - del Capitolato tecnico prestazionale, oltre che della dotazione minima inderogabile di personale territoriale e delle ulteriori prescrizioni tecniche di cui al predetto Capitolato.

Si conferma altresì quanto previsto nel Capitolato tecnico e prestazionale di gara al punto 4.2.2 – Sedi dei Nuclei e dei Centri di manutenzione – che stabilisce che è possibile che una stessa sede ospiti sia le funzioni di Nucleo che quelle di Centro di un medesimo Lotto di gara, a condizione che abbia le caratteristiche dimensionali adeguate (previste al punto 5 – Sedi Logistiche per l'espletamento dei servizi – del progetto ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, allegato agli atti di gara) per assolvere ad entrambe le funzioni e che è analogamente possibile che una stessa sede ospiti più di un Nucleo dello stesso Lotto di gara, alle medesime condizioni.

2. Le assenze temporanee, per fatti non imputabili all'Appaltatore, di personale riferibile alle figure di operai, capi squadra e sorveglianti, non richiedono obbligatoriamente la sostituzione (nuova assunzione) dello stesso. Resta comunque in capo all'Impresa l'obbligo di assicurare l'organizzazione e l'espletamento di tutti i servizi e i lavori previsti, in modo da non incidere sulla corretta esecuzione dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dal punto 3 del Capitolato tecnico prestazionale, nonché, da tutto quanto altro previsto sia negli altri punti del predetto Capitolato tecnico prestazionale che nella restante documentazione di gara.

3. Si precisa che la misura dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del Decreto Correttivo n. 56/2017, è stabilita pari al 20 % dell'importo contrattuale. L'erogazione effettiva della stessa avverrà secondo le modalità previste dalla fonte di finanziamento delle risorse utilizzate.